

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1795/4122 sott 55

Roma, 23 gennaio 2006

**OGGETTO:** Muratura ordinaria di pietrame - Resistenza al fuoco - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente in merito alle modalità di valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco di una parete in materiale lapideo.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Area Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, si concorda con la posizione espressa da codesta Direzione Regionale in quanto, non essendo al momento disponibili codici di calcolo per la valutazione della resistenza al fuoco di murature, quale che sia la natura del blocco, le strade percorribili per la certificazione della muratura sono il ricorso a prove di laboratorio (metodo sperimentale) o il confronto con i valori previsti nelle tabelle (metodo tabellare).

Per quanto riguarda quest'ultima possibilità, stante il fatto che il riferimento ai contenuti di una tabella non solleva il professionista dalle responsabilità connesse con la certificazione dell'elemento costruttivo, l'individuazione di valori tabellari disponibili nella letteratura tecnica è una possibilità non esclusa dai disposti del decreto ministeriale 4 maggio 1998 se condivisa dall'Ufficio Prevenzione Incendi destinatario della certificazione stessa.

Si ritiene infine, che i valori contenuti nelle tabelle allegate alla circolare 68/69 e alla circolare 73/71, laddove non in contrasto con i valori contenuti nella circolare 91/61, costituiscono un riferimento tecnico condivisibile

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Lecco, relativo alle modalità di valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco nel caso di una parete in materiale lapideo.

Premesso che non si è a conoscenza di procedimenti analitici applicabili al caso in questione (il metodo CNR pubblicato sul bollettino n° 192 del 28/12/1999 esclude la verifica analitica nel caso dei laterizi e altri materiali lapidei), si ritiene che le valutazioni attualmente possibili siano:

- di tipo sperimentale,
- a firma di professionista abilitato, nel caso in cui i metodi di verifica non consentano di certificare i requisiti R, E ed I (D.M. 4/05/1998, Allegato II, punto 1.1, lettera a) ultimo capoverso).

Nella seconda ipotesi si ritiene che le tabelle allegate alla Circolare 68/69 e 73/71, sebbene abrogate, possano costituire un valido riferimento per le valutazioni del professionista.

Si resta in attesa delle disposizioni di Codesto Ministero.